

# CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2371

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RIZZO, NAPOLETANO

*Presentata il 19 febbraio 1981*

### Istituzione dei tribunali della libertà

ONOREVOLI COLLEGHI! — È da tempo che il vigente regime processuale in tema di libertà personale dell'imputato è sottoposto a fondate critiche

Si lamenta anzitutto che nel corso dell'istruzione l'adozione di provvedimenti relativi alla libertà personale è affidata al magistrato che istruisce il processo (che poi, nei casi di istruzione sommaria, è quasi sempre lo stesso magistrato che ha formulato l'accusa ed ha iniziato il procedimento penale), per cui il diritto del cittadino alla libertà, che per la sua rilevanza la Costituzione ha circondato con un rigido sistema di garanzie, è affidato alla decisione, ineluttabilmente ampiamente discrezionale, del magistrato che conduce l'indagine il quale, anche in perfetta buona fede, può fare un uso non corretto dei poteri a lui demandati dalla legge, perché influenzato da errate valutazioni o da sue personali convinzioni che non corrispondono alle risultanze processuali ed alle esigenze di giustizia

Ed è proprio la realtà del sistema vigente, che nel corso dell'istruzione concede al magistrato che istruisce il processo un ampio potere sulla libertà personale dell'imputato, a rendere facile il sospetto — avanzato più volte in occasione di processi che hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica — di una strumentalizzazione della funzione attraverso l'istituto della carcerazione preventiva

Ma al di là dell'esigenza di evitare che sul comportamento del magistrato possano ricadere sospetti di prevaricazione, la ristrutturazione della normativa sulla competenza in tema di libertà personale è già imposta dal rilievo che di frequente, come è dato di cogliere nell'esperienza giudiziaria, casi simili, anche nell'ambito dello stesso ufficio, dai singoli giudici ricevono una ingiustificata disparità di trattamento che nuoce a colui che ne è vittima ed alla credibilità dell'ordine giudiziario. Se infine si considera che i provvedimenti sulla libertà personale dell'imputato adot-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tati nel corso dell'istruttoria si fondano su elementi che spesso sono il frutto delle prime e parziali indagini e che comunque non sono passati al vaglio del giudizio di merito e pertanto non sono da ritenere incontrovertibili, bene si comprende come corrisponda ad una regola fondamentale di civiltà giuridica che sia al massimo garantito, anche attraverso la composizione collegiale dell'organo giudiziario competente a disporla, che la carcerazione preventiva sia inflitta quando effettivamente ne ricorrono i presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge e che siano adeguatamente contemperati, con il minor margine di rischio, il diritto dei cittadini alla libertà da una parte e le necessità istruttorie e le esigenze di difesa sociale dall'altra.

2 - Le considerazioni fin qui esposte rendono evidente come sia estremamente necessario che in tema di provvedimenti relativi alla libertà personale la competenza sia affidata ad un organo giurisdizionale diverso da quello che conduce l'istruzione e con composizione collegiale, con uno sdoppiamento tra organo di istruzione o di proposta e organo di decisione, che riduca i rischi connessi alla monocraticità dell'organo e permetta di evitare che decisioni sulla libertà personale possano essere il frutto di erronee valutazioni soggettive di un singolo magistrato. A queste esigenze il presente progetto di legge mira a dare una adeguata risposta prevedendo l'istituzione di un organo collegiale, il tribunale della libertà, al quale, nell'ambito del circondario, in via generale compete ogni provvedimento relativo alla libertà personale dell'imputato nel corso dell'istruzione nonché la verifica su quelli che per l'urgenza possono essere emanati da altri organi giudiziari o dagli organi di polizia.

3 - In altre proposte di legge si è preferito prefigurare il tribunale della libertà come giudice dell'impugnazione sui provvedimenti emanati, in tema di libertà personale, dal magistrato che istruisce il processo.

Ci si rende conto che la diversa scelta operata dal presente progetto di legge, il

quale trasferisce al tribunale della libertà una competenza che nel sistema vigente è propria del magistrato incaricato della istruzione, può apparire come sfiducia nei confronti di coloro che svolgono una tale delicata funzione, così come può essere avanzata la preoccupazione che lo spostamento della competenza possa creare intralci al sollecito corso dell'istruzione o alla tempestiva emanazione del provvedimento sulla libertà personale dell'imputato nei casi in cui un ritardo può essere pregiudizievole.

Per quanto concerne il primo rilievo v'è da dire che sono troppo noti i meriti dei magistrati che prestano servizio negli uffici di istruzione, nelle procure della Repubblica e nelle Preture perché qui si debbano spendere parole di lode nei loro confronti se è vero che quei seppure parziali successi che sono da registrare nella lotta contro il terrorismo, contro forme agguerrite di criminalità organizzata, come la mafia, contro la criminalità economica e contro la delinquenza comune, sono da attribuire in misura rilevante all'impegno, alla tenacia, al lavoro svolto, tra notevoli difficoltà, da giudici istruttori, da sostituti procuratori della Repubblica, da pretori.

Ma dare atto di questi indubbi meriti ai magistrati che esercitano nel settore penale funzioni monocratiche non comporta che l'organo monocratico sia in sé il più idoneo a trattare i provvedimenti sulla libertà personale dell'imputato, che non si debba dare piena attuazione al corretto principio per cui tanto più rilevanti sono i beni e gli interessi dei cittadini che possono essere compromessi, seppur legittimamente, da un provvedimento della autorità giudiziaria, tanto più occorre ridurre, chiamando più magistrati alla decisione, la possibilità dell'errore.

In ordine poi alla preoccupazione che l'attribuzione di una competenza in prima istanza al tribunale della libertà possa incidere negativamente sulla tempestiva emanazione del provvedimento relativo alla libertà personale, essa è stata tenuta presente nella redazione del presente progetto di legge il quale prevede che il ma-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giurato che istruisce il processo possa emanare, ove ricorrano motivi di urgenza, un provvedimento provvisorio di arresto che come tale però deve passare, successivamente e in tempi brevi, al vaglio del tribunale della libertà

La soluzione adottata mentre assicura la tempestiva emanazione del provvedimento nei casi in cui essa si appalesa necessaria, considera però lo spostamento di competenza in favore del magistrato istruttore come una eccezione necessitata, con effetti provvisori e limitati nel tempo, a somiglianza di quanto previsto dal vigente sistema processuale per il caso di arresto operato da un organo giudiziario che non sia competente per il procedimento

Si tratta di una eccezione circoscritta in un ambito con confini doverosamente rigorosi, per la considerazione — che qui e il caso di ribadire — che la tutela della libertà deve essere il più possibile ampia e tale da fugare al massimo il pericolo di decisioni errate, che la violazione del diritto alla libertà, anche se per poco tempo, profondamente incide sulla persona che la subisce e sulla di lui considerazione sociale, cagionando un danno che è in ogni caso irreparabile

Ed è proprio ponendo mente al danno che subisce colui che è sottoposto ingiustamente a carcerazione preventiva che appare evidente la limitata utilità del tribunale della libertà come giudice dell'impugnazione, se in sede di riforma opportunamente si vuole affrontare il problema di porre validi rimedi contro l'eventualità di un provvedimento sulla libertà personale frutto di erronee valutazioni del magistrato che l'ha disposto, non sembra che sia da ritenere soddisfacente la prospettiva di una modifica normativa la quale, anziché eliminare o ridurre una tale eventualità, guardi ad un momento successivo consentendo che sia eliminato il provvedimento emanato, dopo che questo, però, ha prodotto i suoi effetti ed ha cagionato guasti irreparabili

Per quanto poi concerne l'esigenza di salvaguardare la speditezza dell'istruzione, ogni pericolo di ritardo è escluso con la

previsione, contenuta nel progetto che qui si illustra, che gli atti processuali possono essere trasmessi al tribunale della libertà anche in copia e che l'invio degli atti in ogni caso non sospende né può ritardare l'istruzione

4 — Il progetto di legge dunque attribuisce durante l'istruzione la competenza su ogni provvedimento relativo alla libertà personale, al tribunale della libertà. L'organo è formato da tre magistrati, compreso il presidente, ed è previsto che presso ogni tribunale possa essere formato da una o più sezioni in relazione alle esigenze di servizio. Al fine di assicurare una sollecita definizione degli affari il progetto prevede all'articolo 1 che le sezioni del tribunale della libertà devono essere composte in modo tale da funzionare continuativamente. La precostituzione del collegio è garantita attraverso la predeterminazione, ad inizio di anno, dei magistrati titolari e supplenti. Particolare rilievo è dato alla scelta dei criteri per la distribuzione degli affari quando il tribunale della libertà è diviso in più sezioni, con la previsione del parere del consiglio giudiziario che appare opportuno anche al fine di rendere omogenei i criteri nell'ambito del distretto della corte di appello

Il tribunale della libertà ha competenza territoriale su tutto il circondario e con riferimento ai processi istruiti da qualsiasi organo giudiziario (giudice istruttore, procuratore generale, procuratore della Repubblica o pretore) con esclusione soltanto della sezione istruttoria, considerato che avendo questo organo composizione collegiale ed essendo configurato nel progetto come giudice dell'appello sui provvedimenti emanati dal tribunale della libertà, non sembra necessario né opportuno che ad esso sia tolta quella competenza che gli è attribuita dalle vigenti disposizioni

L'articolo 3 del progetto chiarisce che la partecipazione ai provvedimenti emanati dal tribunale della libertà non è causa di incompatibilità a partecipare al giudizio di merito

In realtà la natura dei provvedimenti concernenti la libertà personale non im-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pone che sia prefissata l'astensione dal giudizio di merito da parte di quei magistrati che abbiano fatto parte del tribunale della libertà, mentre la previsione di una incompatibilità creerebbe insolubili problemi con organico ridotto.

Gli articoli da 4 a 6 stabiliscono i modi e i tempi della richiesta del mandato di cattura al tribunale della libertà da parte del giudice istruttore, del procuratore della Repubblica, del procuratore generale o del pretore.

Se il processo pende dinanzi alla sezione istruttoria la competenza sui provvedimenti relativi alla libertà personale permane a questo organo, come si evince da quanto disposto dal successivo articolo 31.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per la deliberazione sulla richiesta di emissione del mandato di cattura. L'esigenza di garantire il segreto istruttorio esclude ogni partecipazione dinanzi al tribunale della libertà delle parti private e dei loro difensori. Non può ritenersi che una tale esclusione sia pregiudizievole per i diritti della difesa dell'imputato considerato che essi sono ampiamente garantiti con il nuovo strumento dell'appello e che l'affidamento della competenza ad un organo collegiale, quale il tribunale della libertà, certamente amplia la fascia di tutela dell'imputato.

Per ovvi motivi di celerità e di sostanzialità delle forme non è richiesto il parere del pubblico ministero tutte le volte che il provvedimento è richiesto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Gli articoli da 8 a 15 disciplinano le competenze e le garanzie per i provvedimenti urgenti di restrizione della libertà personale.

In particolare gli articoli 11 e 12 regolano con maggiore puntualità e chiarezza, rispetto alla disciplina vigente, gli effetti e la durata massima della privazione della libertà personale con riferimento al fermo giudiziario e all'arresto in flagranza ed al successivo provvedimento di convalida emesso dall'autorità giudiziaria.

Le disposizioni sottolineano il carattere provvisorio di tali provvedimenti (anche nel caso in cui contro la persona arrestata si proceda con giudizio direttissimo) e sono chiaramente indicati i termini entro i quali, se non interviene il mandato di cattura emesso dal tribunale della libertà o la sentenza di condanna (nel giudizio direttissimo), la persona fermata o arrestata deve essere posta in libertà.

In considerazione del carattere provvisorio del fermo e dell'arresto, i quali sono destinati a perdere la loro efficacia in tempi brevi, contro i provvedimenti che li dispone è proponibile (articolo 31) il ricorso per cassazione per violazione di legge, in ottemperanza al precetto costituzionale, ma non è previsto anche l'appello che sarebbe ineluttabilmente travolto o dal mandato di cattura frattanto emesso dal tribunale della libertà o dalla intervenuta liberazione della persona fermata o arrestata.

L'articolo 14 mira a colmare una lacuna della disciplina in tema di arresto fissata dall'articolo 246 del codice di procedura penale, prevedendo che l'autorità giudiziaria in sede di convalida debba non soltanto effettuare un controllo sulla legittimità dell'arresto ma valutare altresì l'opportunità del provvedimento. La disposizione vuole evitare che l'autorità giudiziaria sia costretta a convalidare l'arresto e mantenere lo stato di privazione della libertà personale solo perché l'arresto è stato operato legittimamente, anche nei casi in cui esso non è giustificato in relazione al fatto commesso ed alla personalità del reo e che per concedere la libertà all'arrestato si debba fare ricorso all'istituto della libertà provvisoria e trattenere frattanto in carcere la persona arrestata.

La norma pertanto dispone che la persona arrestata è posta in libertà, oltre che nei casi preveduti dall'articolo 246 del codice di procedura penale, anche quando l'arresto è facoltativo e le qualità morali della persona arrestata e le circostanze del fatto non giustificano che l'arresto sia mantenuto.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 15 introduce una notevole innovazione prevedendo nei casi di arresto la possibilità della custodia domiciliare. Questa nuova misura relativamente afflittiva, da utilizzare per i reati di minore gravità e per i casi che non denunciano una pericolosità sociale della persona arrestata, mira ad evitare la carcerazione preventiva prima del provvedimento di convalida del magistrato.

Gli articoli da 16 a 19 regolano le ipotesi di scarcerazione per mancanza di indizi, o perché il mandato di cattura non è autorizzato o per decorrenza della durata massima della carcerazione preventiva.

In materia di scarcerazione viene fissato il principio che essa, qualora non trova opposizione o nell'autorità che istruisce il processo o nel pubblico ministero, va disposta dallo stesso magistrato istruttore, al fine di evitare che i tempi necessari per la decisione da parte del tribunale della libertà si risolvano in un ingiustificato prolungarsi della carcerazione preventiva. In conseguenza la competenza del tribunale della libertà è affermata solo nel caso in cui il giudice istruttore, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale o il pretore ritengono che la scarcerazione non debba essere disposta o debbano essere imposti obblighi all'imputato. Ma nel caso di scarcerazione per decorrenza della durata massima della carcerazione preventiva la scarcerazione è disposta dal magistrato che istruisce il processo ancorché ritiene che debbano essere imposti degli obblighi, o se v'è una

richiesta in tal senso del pubblico ministero, considerato che la scarcerazione è un diritto dell'imputato che subirebbe un grave nocumento con i ritardi dovuti alla trasmissione degli atti al tribunale della libertà, il quale pertanto viene investito soltanto per il punto riguardante l'imposizione degli obblighi.

Gli articoli da 12 a 22 si occupano dei provvedimenti in tema di libertà provvisoria, fissando in ogni caso la competenza del tribunale della libertà e i tempi e i modi per la decisione.

Come eccezione alla regola per la quale il tribunale della libertà è competente con riferimento a procedimenti che pendono in istruzione, gli articoli 19 e 23 prevedono una tale competenza, con riferimento alle richieste di scarcerazione o di concessione della libertà provvisoria, anche nel caso di procedimenti di competenza della corte di assise nel corso degli atti preliminari al giudizio, non essendo ancora in tale fase insediato il giudice competente per il dibattimento.

Gli articoli da 26 a 31 trattano delle impugnazioni contro i provvedimenti relativi alla libertà personale.

Tali impugnazioni sono regolate con semplicità di forme per un più facile accesso al mezzo processuale e una più immediata decisione.

Sulla linea delle disposizioni del vigente codice di procedura è previsto come organo competente a decidere sulle impugnazioni contro i provvedimenti emessi dal tribunale della libertà la sezione istruttoria della Corte di appello.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

Presso ogni tribunale è istituito il tribunale della libertà, formato da una o più sezioni ordinarie

Le sezioni sono composte in modo da funzionare continuativamente

La loro composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con la predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti

In caso di più sezioni, il presidente del tribunale, sentito il consiglio giudiziario, determina preventivamente i criteri per l'assegnazione degli affari a ciascuna sezione

## ART 2

In relazione alle esigenze di servizio i magistrati che compongono il tribunale della libertà possono essere destinati a trattare altri affari giudiziari

Chi ha concorso come giudice del tribunale della libertà ad emanare alcuno dei provvedimenti indicati negli articoli seguenti, può partecipare nello stesso procedimento, senza che sussista incompatibilità, al giudizio di primo grado o negli ulteriori gradi ovvero al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o per revisione

## ART 3

Nel corso dell'istruttoria tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato sono di competenza del tribunale della libertà nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che procede all'istruzione

I provvedimenti sono adottati in camera di consiglio

## ART 4

Il giudice istruttore, se ritiene che contro l'imputato può o deve essere emes-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

so mandato di cattura, dopo aver sentito il pubblico ministero, trasmette anche in copia gli atti al tribunale della libertà con richiesta motivata. Il parere del pubblico ministero deve essere espresso nel termine di tre giorni dalla data della comunicazione del giudice istruttore, trascorso il quale gli atti sono comunque trasmessi al tribunale.

Se l'emissione del mandato di cattura è richiesta dal pubblico ministero, il giudice istruttore trasmette anche in copia gli atti al tribunale della libertà non oltre tre giorni dal ricevimento dell'istanza.

La trasmissione degli atti al tribunale della libertà non sospende né ritarda la istruzione.

## ART 5

Nei procedimenti con istruzione sommaria, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale o il pretore, se ritiene che contro l'imputato può o deve essere emesso mandato di cattura, trasmette anche in copia gli atti al tribunale della libertà con richiesta motivata.

La trasmissione degli atti non sospende né ritarda l'istruzione.

## ART 6

Il giudice istruttore prima di ordinare il rinvio a giudizio dell'imputato, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale prima di richiedere la citazione a giudizio dell'imputato ovvero il pretore prima di emettere decreto di citazione a giudizio può richiedere al tribunale della libertà l'emissione del mandato di cattura se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 272, penultimo comma, o dall'articolo 375, primo, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale.

Il giudice istruttore prima di trasmettere gli atti al tribunale della libertà deve sentire il parere del pubblico ministero e si applicano le disposizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 4.

## ART 7

Il tribunale della libertà provvede sulla richiesta di emissione del mandato di cattura entro tre giorni dal ricevimento degli atti. Tale termine è prorogato sino all'ottavo giorno se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione. Essa è disposta dal tribunale della libertà con decreto motivato.

Il tribunale della libertà se accoglie la richiesta emette mandato di cattura, osservando le disposizioni prevedute dagli articoli 251 e seguenti del codice di procedura penale. Se rigetta l'istanza emette ordinanza motivata.

Nei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo esso può essere emesso solo se sussiste il pericolo di fuga dell'imputato o pericolo per l'acquisizione delle prove ovvero se sussiste il pericolo, in relazione alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto, che egli possa commettere altri reati.

Emesso il provvedimento il tribunale della libertà trasmette immediatamente gli atti all'autorità procedente.

## ART 8

Il giudice istruttore, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale ovvero il pretore prima di richiedere al tribunale della libertà l'emissione del mandato di cattura, può emettere provvisoriamente mandato o ordine di arresto se l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga. In tal caso e in tutti gli altri nei quali la legge autorizza il giudice istruttore, il pubblico ministero o il pretore ad emettere mandato o ordine di arresto (articoli 231, 251, 262, del codice di procedura penale, articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932), gli atti devono essere trasmessi al tribunale della libertà immediatamente e comunque non oltre le ventiquattrore dall'emissione del mandato o ordine di arresto.



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il tribunale della libertà, entro le ventiquattrore successive, sentito il pubblico ministero, emette mandato di cattura se convalida l'arresto ovvero dispone con ordinanza motivata la liberazione dell'arrestato

Il mandato o l'ordine di arresto in ogni caso cessa di avere efficacia se entro tre giorni dalla sua esecuzione non è emesso mandato di cattura

## ART 9

È competente ad emettere i provvedimenti di cui agli articoli 256, 257, 258, 259 e 260 del codice di procedura penale il tribunale della libertà che ha emesso il mandato di cattura o che sarebbe competente ad emetterlo

Per la richiesta e l'emissione del provvedimento si applicano le disposizioni previste dagli articoli precedenti

Se la revoca del mandato di cattura è richiesta dall'imputato, l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere anche in copia gli atti al tribunale della libertà immediatamente e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento dell'istanza

## ART 10

Nell'ipotesi preveduta dal capoverso dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il pubblico ministero e il pretore che emette l'ordine o il mandato di arresto deve trasmettere copia del processo verbale al tribunale della libertà competente entro e non oltre le ventiquattrore dall'esecuzione dell'arresto. Si applicano le disposizioni previste dal primo e dal secondo capoverso dell'articolo 8

## ART 11

Nel caso preveduto dall'articolo 246 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica o il pretore, se non deve ordinare la liberazione della persona arrestata, convalida con decreto

motivato l'arresto e, nei casi in cui non è competente per il procedimento, trasmette immediatamente gli atti all'autorità competente

Fuori dai casi in cui si procede a giudizio direttissimo, deve essere ordinata la liberazione della persona arrestata se per il reato per il quale è stato effettuato l'arresto la legge non autorizza il mandato di cattura ovvero se entro 8 giorni dall'esecuzione dell'arresto non è richiesta al tribunale della libertà l'emissione del mandato di cattura

Il tribunale provvede osservando le disposizioni previste dall'articolo 7 ma il termine di tre giorni concesso per la decisione non è prorogabile

Qualora si proceda a giudizio direttissimo la persona arrestata deve essere liberata se entro venti giorni dall'esecuzione dell'arresto non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna. Il mandato di cattura è emesso, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice del dibattimento. Se la richiesta non è accolta, il giudice emette ordinanza motivata di rigetto

#### ART 12

Nei casi di fermo di persona indiziata di reato (articolo 238 del codice di procedura penale) l'autorità giudiziaria che convalida il fermo se non è competente per il procedimento trasmette gli atti immediatamente e non oltre le ventiquattrore all'autorità competente

La persona fermata è liberata se l'autorità giudiziaria competente per il procedimento non richiede al tribunale della libertà entro tre giorni dalla convalida o dal ricevimento degli atti l'emissione del mandato di cattura

Il tribunale della libertà provvede osservando le disposizioni previste dall'articolo 7

#### ART 13

Qualora il mandato o ordine di arresto dell'autorità giudiziaria è emesso in applicazione delle disposizioni previste

dagli articoli 359 e 436, capoverso, del codice di procedura penale, il pubblico ministero o il pretore competente per il procedimento entro otto giorni dall'esecuzione dell'arresto deve chiedere la citazione a giudizio o emettere il decreto di citazione ovvero chiedere al tribunale della libertà l'emissione del mandato di cattura, se esso è autorizzato dalla legge

Il tribunale della libertà provvede a norma di quanto disposto dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 11

Si applica la disposizione preveduta dall'ultimo capoverso dell'articolo 251 del codice di procedura penale ma l'emissione del mandato di cattura può essere richiesta per la prima volta al giudice del dibattimento

#### ART 14

Il procuratore della Repubblica o il pretore dopo l'interrogatorio della persona arrestata ordina con decreto motivato che sia posta in libertà oltre che nei casi previsti dall'articolo 246 del codice di procedura penale qualora, nella ipotesi di arresto effettuato per reato per il quale esso è facoltativo, le qualità morali della persona arrestata e le circostanze del fatto non giustifichino che l'arresto sia mantenuto

#### ART 15

In tutti i casi di arresto senza mandato o ordine dell'autorità giudiziaria, la persona arrestata rimane provvisoriamente in stato di arresto possibilmente nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora

In tal caso la persona arrestata non si può allontanare dalla propria abitazione o dal luogo di privata dimora senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per la convalida dell'arresto

Nell'esercitare la facoltà di disporre la custodia in casa o in altra privata dimora, l'autorità che ha proceduto all'arresto deve tener conto delle qualità morali, delle condizioni di salute e familiari della persona e delle circostanze del fat-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to Essa non è consentita per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio

## ART 16

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale o il pretore, se non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato in osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 269 e 270 del codice di procedura penale ovvero ritiene che all'imputato debba essere imposto uno o più tra gli obblighi indicati dall'articolo 282 del codice di procedura penale, trasmette anche in copia gli atti al tribunale della libertà con il parere del pubblico ministero entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta. La trasmissione degli atti al tribunale della libertà non sospende né ritarda l'istruzione.

Il tribunale della libertà provvede nei termini previsti dall'articolo 7. Se ritiene di non dover ordinare la scarcerazione dell'imputato, emette ordinanza motivata di rigetto.

## ART 17

Per i provvedimenti relativi alla scarcerazione per decorrenza della durata massima della carcerazione preventiva nella fase dell'istruzione si applica la disposizione prevista dall'articolo precedente ma qualora il giudice istruttore, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale o il pretore ritiene che all'imputato debba essere imposto uno o più tra gli obblighi indicati dall'articolo 282 del codice di procedura penale ordina in ogni caso la scarcerazione immediata dell'imputato e trasmette, anche in copia, gli atti al tribunale della libertà perché provveda sugli obblighi da imporre all'imputato.

Il tribunale della libertà se accoglie la richiesta fissa con ordinanza gli obblighi imposti all'imputato, altrimenti emette ordinanza di rigetto.

## ART 18

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli il giudice istruttore in ogni caso trasmette gli atti al tribunale della libertà se l'imposizione di uno o più tra gli obblighi indicati dall'articolo 282 del codice di procedura penale è richiesta dal pubblico ministero

## ART 19

Nei procedimenti di competenza della Corte di assise nel corso degli atti preliminari al giudizio sulla scarcerazione dell'imputato decide il tribunale della libertà nel cui circondario è la sede della corte di assise o quella di convocazione

## ART 20

Nella fase dell'istruzione la competenza a decidere sulla domanda di libertà provvisoria è del tribunale della libertà. Nel corso dell'istruzione formale la domanda di libertà provvisoria è presentata al giudice istruttore il quale, dopo aver sentito il pubblico ministero, la trasmette con il suo motivato parere al tribunale della libertà

Insieme alla domanda sono altresì trasmessi anche in copia gli atti del procedimento

La trasmissione degli atti deve essere effettuata entro tre giorni dalla data di ricevimento della domanda, essa non sospende né ritarda l'istruzione

Il giudice istruttore dà immediata comunicazione della domanda di libertà provvisoria presentata dall'imputato al pubblico ministero il quale è tenuto a formulare il suo parere nel termine di quarantotto

## ART 21

Nei procedimenti con istruzione sommaria il procuratore della Repubblica, il procuratore generale o il pretore trasmette la domanda di libertà provvisoria con il suo motivato parere al tribunale della libertà entro tre giorni dalla data di rice-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vimento. Insieme alla domanda sono trasmessi anche in copia gli atti del procedimento.

La trasmissione degli atti non sospende né ritarda l'istruzione.

## ART 22

Il tribunale della libertà decide sulla domanda di libertà provvisoria nei termini previsti dall'articolo 7.

Se non accoglie l'istanza emette ordinanza motivata di rigetto.

## ART 23

Nei procedimenti di competenza della corte di assise nel corso degli atti preliminari al giudizio sulla domanda di libertà provvisoria decide il tribunale della libertà nel cui circondario è la sede della Corte di assise o quella di sua convocazione.

## ART 24

Nei casi previsti dall'articolo 277-bis del codice di procedura penale per i provvedimenti da adottare nel corso dell'istruzione o degli atti preliminari al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8, 19 e 20.

## ART 25

In tutti i casi in cui richiede al tribunale della libertà l'emissione di provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato, il pretore trasmette gli atti tramite il procuratore della Repubblica il quale entro tre giorni è tenuto ad esprimere il suo motivato parere. Trascorso tale termine il procuratore della Repubblica deve comunque trasmettere gli atti al tribunale della libertà.

## ART 26

Ogni provvedimento relativo alla libertà personale da qualunque autorità emesso, compreso il provvedimento che dispone il fermo o l'arresto e quello che li convalida, è immediatamente notificato all'interessato e comunicato al procurato-

re della Repubblica e al procuratore generale

#### ART 27

Contro i provvedimenti sulla libertà personale emessi dal tribunale della libertà può essere proposto appello dinanzi alla sezione istruttoria della Corte di appello

La sezione istruttoria delibera in camera di consiglio

#### ART 28

Possono impugnare i provvedimenti emessi dal tribunale della libertà l'imputato, anche personalmente, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale quale che sia il parere in precedenza espresso

#### ART 29

L'atto di impugnazione è proposto con dichiarazione scritta e deve contestualmente contenere l'indicazione dei motivi su cui esso si fonda, esso deve essere presentato all'autorità giudiziaria che procede all'istruzione nel termine di tre giorni dalla data di notificazione o di comunicazione del provvedimento

Ricevuta la dichiarazione di impugnazione l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione alle altre parti ed al procuratore generale i quali nel termine di tre giorni dalla data di comunicazione possono presentare le loro deduzioni. Decorso tale termine l'autorità giudiziaria trasmette anche in copia gli atti del procedimento con le dichiarazioni di impugnazione e con le deduzioni eventualmente presentate

La trasmissione degli atti non sospende né ritarda l'istruzione

La sezione istruttoria decide sull'impugnazione nel termine di tre giorni dal ricevimento degli atti, tale termine è prorogato sino all'ottavo giorno se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'impugnazione o per altro giustificato motivo. Essa è disposta dalla sezione istruttoria con decreto motivato

L'impugnazione presentata contro il mandato di cattura, contro i provvedimenti emessi a norma degli articoli 257 e 258 del codice di procedura penale e contro la scarcerazione per decorrenza della durata massima della carcerazione preventiva non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

La sezione istruttoria se accoglie l'impugnazione emette i provvedimenti non emessi dal tribunale della libertà, se la respinge emette ordinanza motivata di rigetto

#### ART 30

Contro i provvedimenti sulla libertà personale emessi in applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 16 e 17, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono proporre appello dinanzi al tribunale della libertà

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29

Il tribunale della libertà se accoglie l'impugnazione ordina la cattura dell'imputato, se la respinge emette ordinanza motivata di rigetto

L'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'ordine di scarcerazione impugnato

#### ART 31

Contro il provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, contro il mandato ed ordine provvisorio di arresto emesso dalla autorità giudiziaria e contro i provvedimenti emessi dal tribunale della libertà quale giudice dell'impugnazione e dalla sezione istruttoria della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Avverso il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria non a seguito di impugnazione l'imputato può ricorrere in cassazione anche per il merito. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

#### ART 32

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge